


IL PIANO DI RIPARTO

Procedimento di ripartizione
Ordine di distribuzione somme
Ripartizioni parziali
Pagamenti in sede di riparto



RIFORME E MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE

FINO AL
15/07/2006

- **R.D. 16 MARZO 1942 N. 267 (Legge Fallimentare)**
- D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005 (decreto competitività)

DAL 16/07/2006
AL 31/12/2007

- R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
- D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005 (decreto competitività)
- **Riforma Diritto Fallimentare, D.Lgs. 5/2006**

DAL 01/01/2008

- R.D. 16 MARZO 1942 N. 267
- D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005 (decreto competitività)
- Riforma Diritto Fallimentare, D.Lgs. 5/2006
- **Decreto correttivo Riforma, D.Lgs. 169/2007 e succ. modifiche (D.L. 179/2012)**

PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE - ART. 110 L.F.

Il curatore, ogni **quattro mesi** a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o **nel diverso termine stabilito dal giudice delegato**, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. **Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.**

Il giudice [~~sentito il comitato creditori~~] **ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria**, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, **ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.**

I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo **al giudice delegato** contro il progetto di riparto **ai sensi dell'articolo 36.**

Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

NERO: riforma D.Lgs. 5/2006

GIALLO: correttivo riforma D.Lgs. 169/2007

ROSSO: modifica del correttivo D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012

PROCEDIMENTO DI RIPARTIZIONE

ART. 110 L.F.

AVVIO PROCEDIMENTO (art. 110 c. 1)

- Frequenza
- Forma e contenuto
- **Prospetto somme** disponibili
- **Progetto ripartizione** somme disponibili

ORDINE DI DEPOSITO (art. 110 c. 2)

- GD esamina progetto (non può apportare variazioni)
- GD ordina deposito in Cancelleria con **provvedimento**
- GD dispone avvisi a creditori mediante PEC (ove disponibile)
- Curatore provvede alle comunicazioni


TERMINE PER RECLAMO (art. 110 c. 3)

- 15 giorni dalla comunicazione del Curatore
- Contro il PROGETTO di ripartizione
- Forma reclamo (art. 36)

ESECUTIVITÀ RIPARTO (art. 110 c. 4)

- Istanza Curatore per esecutività riparto (iter procedura)
- GD dichiara esecutivo riparto con **provvedimento**
- Provvedimenti in caso di reclami

PROSPETTO SOMME DISPONIBILI SUDDIVISIONE MASSE PER NATURA



CONTI SPECIALI - ART. 111-TER


Introdotta da D.Lgs. 5/2006

La **massa liquida attiva immobiliare** è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La **massa liquida attiva mobiliare** è costituita da tutte le altre entrate.


Il **curatore** deve tenere un **conto autonomo delle vendite** dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con **analitica indicazione** delle entrate e delle uscite di carattere **specifico** e della quota di quelle di carattere **generale** imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

CONTI SPECIALI - ART. 111-TER



PROGETTO DI RIPARTIZIONE

SUDDIVISIONE GENERALE DEL CETO CREDITORIO



ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME - ART. 111 L.F.

Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- 1) **per il pagamento dei crediti prededucibili**;
- 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

Sono considerati **crediti** prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).

NERO: riforma D.Lgs. 5/2006

GIALLO: correttivo riforma D.Lgs. 169/2007

ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME

ART. 111 L.F.

1

- CREDITI **PREDEDUCIBILI**

2

- CREDITI AMMESSI CON **PRELAZIONE** SU COSE VENDUTE

3

- CREDITORI **CHIROGRAFARI** AMMESSI

DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI - ART. 111-BIS

I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 26.

(abrogato il secondo comma)

I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato [...].

Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

NERO: riforma D.Lgs. 5/2006

GIALLO: correttivo riforma D.Lgs. 169/2007

DISCIPLINA DEI CREDITI PREDEDUCIBILI

ART. 111-BIS

ACCERTAMENTO Art. 111-bis c. 1

- Regola generale: Capo V, art. da 92 a 103
- Categorie escluse dall'accertamento
- Crediti contestati: art. 26 L.F.

FONTE PER IL SODDISFACIMENTO

- Massa attiva liquida mobiliare
- Massa attiva liquida immobiliare
- Esclusione beni oggetto di pegno e ipoteca

MODALITÀ DI SODDISFAZIONE

- Criterio della graduazione e della proporzionalità
- Capitale, spese, interessi
- Momento del pagamento (art. 111-bis c. 3)

CREDITI ASSISTITI DA PRELAZIONE - ART. 111-QUATER

Introdotta da D.Lgs. 5/2006

I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

CREDITI ASSISTITI DA PRELAZIONE

ART. 111-QUATER

PRIVILEGI GENERALI

- Soddisfazione sulla massa attiva liquida mobiliare
- Concorso con privilegi speciali mobiliari
- Gestione dei conflitti
- Criteri della graduazione e della proporzionalità

IPOTECARI PIGNORATIZI

- Soddisfazione sulla massa attiva liquida ricavata dai beni vincolati
- Concorso con crediti assistiti da privilegio speciale
- Gestione conflitti
- Per l'eccedenza non soddisfatta, concorso con chirografari

PRIVILEGI SPECIALI

- Soddisfazione sulla massa attiva liquida ricavata dai beni vincolati
- Concorso con crediti garantiti da pegno e ipoteca
- Gestione conflitti
- Per l'eccedenza non soddisfatta, concorso con chirografari

PARTECIPAZIONE DEI CREDITORI AMMESSI TARDIVAMENTE

ART. 112

I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, **salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.**

NERO: riforma D.Lgs. 5/2006

RIPARTIZIONI PARZIALI - ART. 113

Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare **l'ottanta per cento** delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

- 1) ai creditori ammessi con riserva;
- 2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
- 3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
- 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

NERO: riforma D.Lgs. 5/2006

RESTITUZIONE SOMME - ART. 114

I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

PAGAMENTO AI CREDITORI - ART. 115

Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, **purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso**.

Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. **Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.**

NERO: riforma D.Lgs. 5/2006

GIALLO: correttivo riforma D.Lgs. 169/2007

I CREDITORI NEL PROGETTO RIPARTIZIONE

SINTESI

